



Il Trust: profili giuridici, giurisprudenziali e operativi

Iscritta al Registro dei Trustee e dei Guardiani
Professionali tenuto da

Membro del Comitato Operatori STEP



www.il-trust-in-italia.it



www.step.org/italy

Dott. Carmine Carlo
Presidente MPO Trustee Spa

Milano, 31 maggio 2017

La Convenzione dell'Aja

Il Trust è stato recepito nell'ordinamento italiano attraverso la ratifica della convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 con la legge 16 ottobre 1989, n. 364.

Attraverso tale legge il Governo Italiano dà, come scritto all'art. 2 della stessa “piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione”.

Da quel momento l'ordinamento civile non ha previsto norme all'interno dell'ordinamento italiano.

Pertanto facciamo riferimento come fonte principale per la disciplina del Trust in Italia alla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985.

Tale convenzione all'**art. 1** infatti stabilisce che:

“La presente Convenzione stabilisce la legge applicabile al trust e regola il suo riconoscimento.”

Pertanto, tutte le norme presenti nel testo della Convenzione sono la base sulla quale basare la legge applicabile e il riconoscimento del Trust.

La Convenzione dell'Aja – Capitolo I Campo di applicazione

All' art. 2 della Convenzione viene definito il Trust e le sue principali caratteristiche:

«Ai fini della presente Convenzione, per Trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico.

Il Trust presenta le seguenti caratteristiche:

- a) I beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;
- b) I beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee;
- c) Il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.

Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il trustee stesso possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust.»

La Convenzione dell'Aja – Capitolo I Campo di applicazione

Ai sensi dell'art. 2, pertanto viene delineato che:

- con il termine **rapporti giuridici istituiti**, si denota che la mancanza di **soggettività giuridica del Trust**, la quale ricade in cima al Trustee, in quanto appunto i beni sono posti sotto il **controllo** del Trustee;
- Tali **beni non** fanno **parte** però **del patrimonio del Trustee**, in quanto costituiscono una massa distinta, **nonostante siano** comunque **intestati al Trustee** (nel caso di beni registrati pertanto vi sarà l'obbligo di trascrizione);
- Il Trustee pertanto, non solo ha gli poteri dovuti alla proprietà, ma ha anche l'obbligo di rendere conto della sua gestione,

La proprietà del Trustee è pertanto una proprietà **piena** sui beni posti nel fondo in Trust, vincolata però agli interessi del beneficiario o a un fine specifico.

La Convenzione dell'Aja – Capitolo I Campo di applicazione

Art. 3 - La Convenzione si applica solo ai trusts costituiti volontariamente e comprovati per iscritto.

Art. 4 - La Convenzione non si applica a questioni preliminari relative alla validità dei testamenti o di altri atti giuridici, in virtù dei quali determinati beni sono trasferiti al trustee.

Art. 5 - La Convenzione non si applica qualora la legge specificata al capitolo II non preveda l'istituto del trust o la categoria di trust in questione.

Convenzione dell'Aja – Capitolo II Legge Applicabile

Il secondo capitolo della Convenzione dell'Aja parla della legge applicabile al Trust.

Questa, ai sensi dell'Art. 6 è **scelta** dal **Costituente**. Tale articolo infatti dice:

«Art. 6 - Il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente. La scelta deve essere espressa, oppure risultare dalle disposizioni dell'atto che costituisce il trust o portandone la prova, interpretata, se necessario, avvalendosi delle circostanze del caso. Qualora la legge scelta in applicazione del precedente paragrafo non preveda l'istituzione del trust o la categoria del trust in questione, tale scelta non avrà valore e verrà applicata la legge di cui all'art. 7.»

Convenzione dell'Aja – Capitolo II Legge Applicabile

«Art. 7 - Qualora non sia stata scelta alcuna legge, il trust sarà regolato dalla legge con la quale ha più stretti legami. Per determinare la legge con la quale un trust ha più stretti legami, si tiene conto in particolare: a) del luogo di amministrazione del trust designato dal costituente; b) della situazione dei beni del trust; c) della residenza o sede degli affari del trustee; d) degli obiettivi del trust e dei luoghi dove dovranno essere realizzati.»

Convenzione dell'Aja – Capitolo II Legge Applicabile

«Art. 8 - La legge specificata agli articoli 6 e 7 regola la validità del trust, la sua interpretazione, i suoi effetti e l'amministrazione del trust. In particolare, la legge dovrà regolamentare: a) la nomina, le dimissioni e la revoca del trustee, la capacità particolare di esercitare le mansioni di trustee e la trasmissione delle funzioni di trustee; d) i diritti e gli obblighi dei trustees tra di loro; c) il diritto del trustee di delegare, in tutto o in parte, l'esecuzione dei suoi obblighi o l'esercizio dei suoi poteri; d) i poteri del trustee di amministrare o disporre dei beni del trust, di darli in garanzia e di acquisire nuovi beni; e) i poteri del trustee di effettuare investimenti; f) le restrizioni relative alla durata del trust ed ai poteri di accantonare gli introiti del trust; g) i rapporti tra il trustee ed i beneficiari, ivi compresa la responsabilità personale del trustee verso i beneficiari; h) la modifica o la cessazione del trust; i) la ripartizione dei beni del trust; j) l'obbligo del trustee di render conto della sua gestione.»

Convenzione dell'Aja – Capitolo II Legge Applicabile

«Art. 9 - Nell'applicazione del presente capitolo aspetti del trust che possono essere trattati a parte, in particolare le questioni amministrative, potranno essere regolati da una legge diversa.

Art. 10 - La legge applicabile alla validità del trust stabilisce la possibilità di sostituire detta legge, o la legge applicabile ad un elemento del trust che può essere trattato a parte, con un'altra legge. .»

Convenzione dell'Aja – Capitolo III Riconoscimento

«Art. 11 - Un trust costituito in conformità alla legge specificata al precedente capitolo dovrà essere riconosciuto come trust. Tale riconoscimento implica quanto meno che i beni del trust siano separati dal patrimonio personale del trustee, che il trustee abbia le capacità di agire in giudizio ed essere citato in giudizio, o di comparire in qualità di trustee davanti a un notaio o altra persona che rappresenti un'autorità pubblica. Qualora la legge applicabile al trust lo richieda, o lo preveda, tale riconoscimento implicherà, in particolare: a) che i creditori personali del trustee non possano sequestrare i beni del trust; b) che i beni del trust siano separati dal patrimonio del trustee in caso di insolvenza di quest'ultimo o di sua bancarotta; c) che i beni del trust non facciano parte del regime matrimoniale o della successione dei beni del trustee; che la rivendicazione dei beni del trust sia permessa qualora il trustee, in violazione degli obblighi derivanti dal trust, abbia confuso i beni del trust con i suoi e gli obblighi di un terzo possessore dei beni del trust rimangono soggetti alla legge fissata dalle regole di conflitto del foro.»

Convenzione dell'Aja – Capitolo III Riconoscimento

«Art. 12 - Il trustee che desidera registrare i beni mobili e immobili, o i documenti attinenti, avrà facoltà di richiedere la iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del trust, a meno che ciò non sia vietato o di incompatibile a norma della legislazione dello Stato nel quale la registrazione deve aver luogo.

Art. 13 - Nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi importanti, ad eccezione della scelta della legge da applicare, del luogo di amministrazione e della residenza abituale del trustee, sono più strettamente connessi a Stati che non prevedono l'istituto del trust o la categoria del trust in questione.

Art. 14 - La Convenzione non ostacolerà l'applicazione di norme di legge più favorevoli al riconoscimento del trust. .»

La gestione contabile del Trust: le indicazioni ODCEC

La struttura contabile del Trust si basa sul documento prodotto dalla CNDCEC relativo del 18 marzo 2010, relativo alla **Rappresentazione contabile dei beni in Trust** e allo studio del **21 novembre 2011** sull'**obbligo di rendiconto del Trustee**.

In tali documenti si evidenzia l'**obbligo del Trustee a:**

-tenere una **corretta contabilità** secondo i **principi della partita doppia** con un **piano dei conti** strutturato;

Produrre annualmente un **rendiconto**, nei confronti dei soggetti **interessati all'amministrazione del patrimonio in trust** (beneficiari, disponente, guardiano) secondo quanto previsto da:

- **Art. 2 lettera c) della Convenzione dell'Aja;**
- **Specifiche previsioni della legge regolatrice**
- **Contenuto dell'atto istitutivo**, con riferimento a quanto derogabile dalla legge regolatrice.

La gestione contabile del Trust: la struttura del piano dei conti

Sempre all'interno dello **studio CNDNEC** del 18 marzo 2010 vengono indicate due categorie di beneficiari, che tipicamente caratterizzano ogni Trust, nello specifico:

-I c.d. **beneficiari del reddito**, riguarda le voci delle categorie che beneficiano della redditività normalmente ritraibile dai beni in Trust;

-I c.d. *beneficiari del capitale*, riguarda le voci delle categorie che beneficiano dei beni derivanti dalla dotazione patrimoniale iniziale, ovvero da dotazioni successive e da incrementi/decrementi manifestatisi nel corso della gestione affidata al Trustee.

Ogni voce presente nel piano dei conti può essere sdoppiata nelle categorie dei **beneficiari del reddito** e dei **beneficiari del capitale**, al di fuori di specifiche voci del patrimonio netto quali **dotazioni iniziali** e **dotazioni successive**, imputabili unicamente ai **beneficiari del capitale**.

La gestione contabile del Trust: la struttura del piano dei conti

Il piano dei conti del Trust riprende il piano dei conti di un normale bilancio, lasciando intatta la divisione tra **Stato Patrimoniale** e **Conto Economico**.

ATTIVO

1. ATTIVITA' IMMOBILIZZATE IN TRUST

1.1. IMMATERIALI:

1.1.1. in c/beneficiari del CAPITALE

1.1.2. in c/beneficiari del REDDITO

1.2. MATERIALI:

1.2.1. in c/beneficiari del CAPITALE

1.2.2. in c/beneficiari del REDDITO

1.3. FINANZIARIE:

1.3.1. in c/beneficiari del CAPITALE

1.3.2. in c/beneficiari del REDDITO

La gestione contabile del Trust: la struttura del piano dei conti

2. ATTIVO CIRCOLANTE:

deve essere effettuata l'individuazione dei soggetti verso i quali possono essere aperti rapporti tipici di credito da parte del trust, con eventuale separata evidenziazione, per quanto concerne i rapporti nei confronti dei beneficiari, della parte spettante ai beneficiari del reddito e a quelli del capitale. Ad esempio:

2.1. CREDITI:

2.1.1. verso DISPONENTI (ad es. per versamenti da effettuare...)

2.1.2. verso ERARIO

2.2.2. verso CLIENTI (ad es. per incasso affitti,...)

2.2.3. verso BENEFICIARI:

2.2.4. verso beneficiari del CAPITALE

2.2.5. verso beneficiari del REDDITO

3. DISPONIBILITA' LIQUIDE

3.1. BANCA C/C

3.2. CASSA

3.3. POSTA C/C

4. RATEI E RISCONTI ATTIVI

La gestione contabile del Trust: la struttura del piano dei conti

PASSIVO

5. PATRIMONIO NETTO DEL TRUST:

5.1. DOTAZIONI INIZIALI *(accoglie la dotazione iniziale risultante dall'atto istitutivo del trust)*

5.2. DOTAZIONI SUCCESSIVE *(accoglie le dotazioni successive all'atto istitutivo del trust effettuate dal disponente e/o da terzi, anche a titolo di reintegro di disponibilità liquide necessarie per la copertura di passività generatesi nella gestione del trust)*

5.3. RISERVE ACCANTONAMENTO UTILI PER SPESE FUTURE *(accoglie gli accantonamenti all'uopo stabiliti dall'atto istitutivo del trust)*

5.4. RISERVE C/BENEFICIARI DEL REDDITO *(accoglie i risultati positivi delle gestioni precedenti accumulati/destinati a favore dei beneficiari del reddito)*

5.5. RISERVE C/BENEFICIARI DEL CAPITALE *(accoglie i risultati positivi delle gestioni precedenti accumulati/destinati a favore dei beneficiari capitale)*

5.6. RISULTATO DELL'ESERCIZIO C/BENEFICIARI DEL REDDITO *(accoglie il risultato positivo della gestione destinato ai beneficiari del reddito)*

5.7. RISULTATO DELL'ESERCIZIO C/BENEFICIARI DEL CAPITALE *(accoglie il risultato positivo della gestione destinato ai beneficiari del capitale).*

La gestione contabile del Trust: la struttura del piano dei conti

6. *FONDI PER RISCHI ED ONERI*: secondo quanto previsto nell'atto istitutivo (ad es. laddove venga stanziato uno specifico accantonamento periodico ad un fondo per spese di manutenzione sugli immobili,...) ovvero secondo il prudente apprezzamento del trustee.

7. *DEBITI*:

deve essere effettuata l'individuazione dei soggetti verso i quali possono essere aperti rapporti tipici di debito da parte del trust, con eventuale separata evidenziazione, per quanto concerne i rapporti nei confronti dei beneficiari, della parte dovuta ai beneficiari del reddito e a quelli del capitale. Ad esempio:

7.1. *verso DISPONENTI (ad es. per restituzioni da effettuare...)*

7.2. *verso TRUSTEE (per compenso periodico o anticipazioni fatte a vario titolo)*

7.3. *verso ERARIO (per imposte dovute in caso di trust opaco)*

7.4. *verso FORNITORI (ad es. per lavori eseguiti o prestazioni ricevute in relazione alla gestione ordinaria,...)*

7.5. *verso BENEFICIARI*:

7.5.1. verso beneficiari del CAPITALE

7.5.2. verso beneficiari del REDDITO

7.6. *verso GUARDIANO (per compenso periodico o anticipazioni fatte a vario titolo).*

8. *RATEI E RISCONTI PASSIVI*

La gestione contabile del Trust: la struttura del piano dei conti

Il **Conto Economico** è suddiviso in:

9. AREA DI SPETTANZA DEI BENEFICIARI DEL CAPITALE

9.1. RICAVI

9.1.1. tipici (es. plusvalenze immobiliari e finanziarie,...)

9.1.2. altri ricavi

9.2. *COSTI* tipici (come già anticipato, in linea di massima tutti i costi, con esclusione di quelli sostenuti nell'esclusivo interesse dei beneficiari del reddito)

9.2.1. manutenzione straordinaria immobili

9.2.2. manutenzione ordinaria immobili (laddove i fitti attivi siano di spettanza dei beneficiari del capitale)

9.2.3. compenso trustee

9.2.4. cancelleria

9.2.5. spese postali e bollati

9.2.6. compensi professionali

9.2.7. interessi passivi

9.2.8. compenso Guardiano

9.2.9. altri costi

La gestione contabile del Trust: la struttura del piano dei conti

9.3. ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI/ONERI

9.4. IMPOSTE

9.5. RISULTATO DELL'ESERCIZIO C/BENEFICIARI DEL CAPITALE

10. AREA DI SPETTANZA DEI BENEFICIARI DEL REDDITO

10.1. RICAVI

10.1.1. tipici (es. interessi, dividendi, affitti,...)

10.1.2. altri ricavi

10.2. COSTI tipici (sostenuti nell'esclusivo interesse dei beneficiari del reddito):

10.2.1. manutenzione ordinaria immobili (laddove i fitti attivi siano di spettanza dei beneficiari del reddito)

10.2.2. compenso trustee

10.2.3. cancelleria

10.2.4. spese postali e bollati

10.2.5. compensi professionali

10.2.6. interessi passivi

10.2.7. compenso Guardiano

10.2.8. altri costi

La gestione contabile del Trust: la struttura del piano dei conti

10.3. ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI/ONERI

10.4. IMPOSTE

10.5. RISULTATO DELL'ESERCIZIO C/BENEFICIARI DEL REDDITO

La gestione contabile del Trust: alcuni esempi di scritture contabili

Proponiamo alcuni esempi di scritture contabili per la contabilità, come detto la contabilità del Trust si struttura attraverso il sistema della **partita doppia**, suddividendo le scritture secondo le regole della normale contabilità, ma tenendo separate le voci da imputare ai beneficiari del capitale (k) e di quelle del reddito (r).

La prima scrittura che trattiamo è quella relativa all'istituzione del Trust, in **dare** andiamo ad inserire le attività che formano l'attivo del Trust, mentre in **avere** inseriamo la **dotazione iniziale**, che va a formare il primo nucleo dello **stato patrimoniale**.

Questa scrittura va imputata ai beneficiari del capitale.

ATTIVITA' IN TRUST	a	5.1 DOTAZIONE INIZIALE
1.1.1 ATTIVITA' IMMOBILIARI		
1.2.1 ATTIVITA' MATERIALI		
1.3.1 ATTIVITA' FINANZIARIE		
3.2 BANCA C/C 12		

La gestione contabile del Trust: alcuni esempi di scritture contabili

Questa voce va indicata quando il disponente nell'atto istitutivo o in un atto successivo, va a segnalare un credito nei confronti del Trust.

Nel caso di dotazione iniziale:

2.1.1 CREDITO V/DISPONENTE (k)	a	5.1 DOTAZIONE INIZIALE
---------------------------------------	---	-------------------------------

Nel caso di dotazione successiva:

2.1.1 CREDITO V/DISPONENTE	a	5.2 DOTAZIONE SUCCESSIVA
-----------------------------------	---	---------------------------------

La gestione contabile del Trust: alcuni esempi di scritture contabili

La rilevazione dei fatti amministrativi nella contabilità del trust si conclude periodicamente con la chiusura dei conti economici. Conseguentemente si procede alla determinazione del risultato positivo o negativo della gestione del singolo trust, come differenziale costi-ricavi e con specifica evidenziazione della quota di spettanza dei beneficiari del reddito e di quella di spettanza dei beneficiari del capitale.

CONTO ECONOMICO

TRUST C/BENEF. REDDITO

a

Per chiusura conti di costo

DIVERSI

10.2.5 COMPENSI PROFESSIONALI

10.2.2 COMPENSO TRUSTEE

10.2.1 SPESE MANUT.

10.2.6 INTERESSI PASSIVI

10.4 IMPOSTE

...

...

La gestione contabile del Trust: alcuni esempi di scritture contabili

DIVERSI

10.1.1 FITTI ATTIVI

10.1.2 INTERESSI ATTIVI

10.1.3 DIVIDENDI

...

...

Per chiusura conti di ricavo

a

TRUST C/BENEF. REDDITO

CONTO ECONOMICO

TRUST C/BENEF. REDDITO

CONTO ECONOMICO

TRUST C/BENEF. REDDITO

a

5.6 RISULTATO DELL'ESERCIZIO

C/BENEFICIARI DEL REDDITO

La gestione contabile del Trust: alcuni esempi di scritture contabili

Per rilevazione risultato positivo d'esercizio di competenza dei beneficiari del reddito

Ovvero

5.6 RISULTATO DELL'ESERCIZIO	a	CONTO ECONOMICO
C/BENEFICIARI DEL REDDITO		TRUST C/BENEF. REDDITO

Per rilevazione risultato negativo d'esercizio di competenza dei beneficiari del reddito

La gestione contabile del Trust: alcuni esempi di scritture contabili

CONTO ECONOMICO
TRUST C/BENEF. CAPITALE

a DIVERSI
9.2.1 SPESE MANUT. STRAORD.
a 9.2.3 COMPENSO TRUSTEE
a 9.2.3 INTERESSI PASSIVI
a 9.4 IMPOSTE
a ...
a ...

Per chiusura conti di costo, compresi quelli ordinari se non sostenuti nell'interesse dei
beneficiari del reddito

DIVERSI

a CONTO ECONOMICO
TRUST C/BENEF. CAPITALE

9.1.1 PLUSVALENZE IMMOBILIARI a
9.1.2 PLUSVALENZE FINANZIARIE a
...

La gestione contabile del Trust: alcuni esempi di scritture contabili

Per chiusura conti di ricavo, compresi quelli ordinari se non destinati specificatamente a diversi beneficiari del reddito.

ovvero

5.7 RISULTATO DELL'ESERCIZIO	a	CONTO ECONOMICO
C/BENEFICIARI DEL CAPITALE		TRUST C/BENEF. CAPITALE

Quindi, in base agli accordi con il disponente l'eventuale risultato positivo potrà essere destinato ad incremento dell'obbligazione nei confronti dei beneficiari con la seguente scrittura:

5.7 RISULTATO DELL'ESERCIZIO	a	7.5.1 DEBITO V/BENEFICIARI
C/BENEFICIARI DEL CAPITALE		DEL CAPITALE

Per destinazione risultato d'esercizio

ovvero

5.6 RISULTATO DELL'ESERCIZIO	a	7.5.2 DEBITO V/BENEFICIARI
C/BENEFICIARI DEL REDDITO		DEL REDDITO

Per destinazione risultato d'esercizio

La gestione contabile del Trust: alcuni esempi di scritture contabili

Laddove invece l'atto istitutivo preveda l'accumulazione, in tutto o in parte, degli utili periodici

all'interno del trust come "riserva" avremo:

**5.7 RISULTATO DELL'ESERCIZIO
C/BENEFICIARI DEL CAPITALE**
Per destinazione risultato d'esercizio

a

**5.5 RISERVE C/BENEFICIARI
DEL CAPITALE**

ovvero

**5.6 RISULTATO DELL'ESERCIZIO
C/BENEFICIARI DEL REDDITO**
Per destinazione risultato d'esercizio

a

**5.4 RISERVE C/BENEFICIARI
DEL REDDITO**

La gestione contabile del Trust: alcuni esempi di scritture contabili

In caso di perdita avremo:

5.5 RISERVE C/BENEFICIARI DEL CAPITALE a

Per destinazione risultato d'esercizio
ovvero

5.4 RISERVE C/BENEFICIARI DEL REDDITO

Per destinazione risultato d'esercizio

5.7 RISULTATO DELL'ESERCIZIO C/BENEFICIARI DEL CAPITALE

a **5.6 RISULTATO DELL'ESERCIZIO C/BENEFICIARI DEL REDDITO**

In caso di accordo di reintegro da parte del disponente, si potrà invece avere:

2.1.1 CREDITI V/DISPONENTE a

5.7 RISULTATO DELL'ESERCIZIO C/BENEFICIARI DEL CAPITALE

3.1 BANCA C/C a

2.1.1 CREDITI V/DISPONENTE

ovvero

2.1.1 CREDITI V/DISPONENTE C/BENEFICIARI DEL REDDITO a

5.6 RISULTATO DELL'ESERCIZIO

3.1 BANCA C/C a

2.1.1 CREDITI V/DISPONENTE

La gestione contabile del Trust: fatturazione e trattamenti tributari

Il **Trust Ente non Commerciale** è un Trust non soggetto IVA, pertanto non produce fattura e livello di valore aggiunto è considerato come consumatore ultimo.

Avendo un **Codice Fiscale** il Trust può e deve **ricevere fatture** ad esso intestate.

Il Trust avendo una contabilità ha il bisogno di conservare tutte le fatture attraverso un numero progressivo.

L'insieme delle fatture e dei documenti di spesa vanno a creare la **competenza economica del Trust**.

Allo stesso modo al **Trust** sono intestati **contratti di locazione** e **altre forme di registrazione che producano o consumino reddito**, tutte queste sono da imputare al Trust.

L'approvazione del rendiconto

Il rendiconto, come indicato, deve essere approvato dai soggetti predisposti nell'atto istitutivo, solitamente il **Guardiano**, e nei tempi e nei modi indicate sempre nell'atto.

Le modalità di consegna possono essere raccomandata a/r, PEC.

La ricorrenza deve essere almeno annuale.

Nel caso di mancata approvazione vi sono diverse formule per mediare o conciliare fino ad arrivare in tribunale.

Gli adempimenti fiscali del Trust: presentazione del modello UNICO ENC

Il Trust in qualità di **Ente Non Commerciale**, è soggetto alla presentazione del modello **Unico Enti Non Commerciali (ENC)**, con le scadenze indicate dalla normativa del d.P.R. 22/07/1998 n. 322 e successive modificazioni.

Domanda:

Tutti i Trust devono presentare dichiarazione modello UNICO ENC?

Risposta:

NO.

Solamente i Trust che hanno ricevuto redditi dai beni nel fondo non tassati alla fonte devono presentare il modello.



Gli adempimenti fiscali del Trust: fiscalità diretta del Trust trasparente

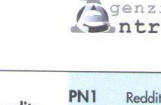
L' Art. 74, lett. b, L. 286/2006 (Finanziaria 2007) recita:

“Nei casi in cui i beneficiari del Trust sono individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazioni individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri atti successivi ovvero in mancanza in parti uguali”

- E' necessario che il beneficiario risulti chiaramente **titolare dei diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza.**
- L'imputazione del reddito al beneficiario avverrà “... *in ogni caso* ...” cioè indipendentemente dall'effettiva percezione del reddito quindi per **competenza economica** e non per cassa.
- Il reddito imputato per trasparenza verrà tassato secondo le aliquote personali del beneficiario su base IRPEF.
- In tal caso l'unica obbligazione del Trustee sarà inserire il reddito da tassare in capo al beneficiario(i) trasparenti, inserendo tale dettaglio nel **quadro PN** del modello **ENC**

Gli adempimenti fiscali del Trust: fiscalità diretta del Trust trasparente

Alleghiamo un esempio del quadro ENC – PN, per l'imputazione del reddito del Trust da imputare ai beneficiary.



ED EQUIPARATI
2015
agenzia
Entrate

REDDITI
QUADRO PN
Imputazione del reddito del trust

Mod. N.

	PN1	Redditi	Rimborso oneri dedotti in precedenti esercizi	Liberalità	Start-up	ACE	
SEZIONE I Redditi e/o perdite da imputare							
	PN1	Redditi	1	2	3	4	5
			,00	,00	,00	,00	,00
	PN2	Oneri deducibili					
	PN3	Reddito da imputare					
	PN4	Perdite da imputare					
SEZIONE II Importi da attribuire ai beneficiari							
						Totale	Quote da attribuire
	PN5	Credito per imposte pagate all'estero					
	PN6	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento			1	,00	2
	PN7	Altri crediti di imposta			1	,00	2
	PN8	Ritenute					
	PN9			Acconti		Credito riversato da atti di recupero	
			1		2	,00	3
	PN10	Altri dati		ACE		Start-up	Plusvalenza attribuita
			1	,00	2	,00	3
SEZIONE III Utilizzo eccedenza IRES della precedente dichiarazione							
	PN11	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione					
	PN12	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24					
	PN13	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita ai beneficiari					
	PN14	Eccedenza da utilizzare					
SEZIONE IV Crediti d'imposta concessi ai trust e trasferiti ai beneficiari							
				Codice credito		Anno di riferimento	Importo ceduto
	PN15			1		2	3
	PN16						
	PN17						
	PN18						

SEZIONE V							
Redditi prodotti all'estero e relative imposte	Codice Stato estero 1	Anno 2	Tipo 3	Reddito estero 4	Art. 165, c. 5 5	Imposta estera 6	,00
PN19				,00		,00	,00
PN20				,00		,00	,00
PN21				,00		,00	,00
SEZIONE VI							
Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del Tuir	Anno di formazione 1	Codice Stato estero 2	Nazionale 3	Estera 4			,00
PN22				,00			,00
PN23				,00			,00
PN24				,00			,00
PN25				,00			,00
PN26				,00			,00
SEZIONE VII							
Redditi e/o perdite imputati ai beneficiari	Codice fiscale 1	Codice dello Stato estero 2 (vedere istruzioni)					
PN27	Partecipazione 3 %	Redditi 4	Perdite 5				,00
PN28		2 (vedere istruzioni)					,00
PN29		2 (vedere istruzioni)					,00
PN30		2 (vedere istruzioni)					,00
SEZIONE VIII							
Redditi derivanti da imprese estere partecipate	REDDITO 1	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ANNO 2	IMPOSTE SUL REDDITO DEGLI ANNI PRECEDENTI 3	IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO SUGLI UTILI DISTRIBUITI 4			,00
PN31							,00

Gli adempimenti fiscali del Trust: le imposte sui beni immobili – IMU e TASI

Il Trust è **soggetto passivo** delle imposte legate al patrimonio immobiliare contenuto nel Suo fondo.

Il Trust è quindi obbligato al pagamento dell'IMU e della TASI, con le regole applicabili a qualsiasi persona giuridica ente non commerciale.

Pertanto il Trust, in quanto ente non commerciale, non gode di eventuali detrazioni e esenzioni legate alle persone fisiche, come può essere l'esenzione **prima casa IMU**, non potendo propriamente esistere una prima casa per un Trust.

www.mpotrustee.it
info@mpotrustee.it
 02 97070470

Seguici anche su:

